



**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
*Prima Sezione Civile*

**Procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa n. 1/2022 R.G.**

Il Giudice,

letto il ricorso per conferma delle misure di protezione presentato da  
(C.F./P.IVA con sede legale in

S.r.l.

in data 20.04.22;

vista la documentazione allegata al detto ricorso;

Rilevato che:

- l'art. 2, co. 1 del D.L. 118/21 (conv. in Legge 21.10.21 n. 147) prevede che *“l'imprenditore (...) che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”* e che, nell'ambito di tale percorso, che è e resta stragiudiziale, può domandare al Tribunale, ex art. 7 del medesimo decreto, la conferma delle misure di protezione ovvero la concessione di misure cautelari;

- le misure protettive di cui al detto decreto prevedono che: 1) *“dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti?”*; 2) *“i creditori interessati dalle misure protettive e cautelari non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori?”*;

- ai sensi dell'art. 7, co. 1 DL 118 citato il ricorrente deve chiedere, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei necessari provvedimenti cautelari;

- secondo i precedenti finora disponibili e tenuto conto del dato letterale delle norme, le predette misure non hanno riguardo indistintamente a tutto il ceto creditorio, ma esclusivamente a quei creditori rilevanti ai fini del buon esito della composizione negoziata, che abbiano adottato iniziative, anche stragiudiziali ma comunque univoche, ostili al ricorrente e tali da poter compromettere il buon esito delle trattative;

Ritenuto quanto al caso *de quo* che:

- sussiste innanzitutto la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto la società ha la sede legale in Comune di Catanzaro;

- la richiesta di conferma o modifica delle misure protettive è stata presentata tuttavia in grave ritardo, ben oltre il termine sopra indicato, come peraltro confermato dal medesimo ricorrente nel proprio ricorso;



Ritenuto quindi doversi dichiarare l'inefficacia delle misure protettive disposte *ex lege* all'atto di presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi.

Rilevato comunque che:

- anche qualora si volesse ritenere ammissibile una richiesta tardiva di “concessione” (e non di mera conferma o modifica) delle misure, successiva al termine finale dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato, tuttavia va rilevato che il ricorrente, nonostante il notevole ritardo (non di pochi giorni: accettazione dell'incarico dell'esperto in data 02.03.22 - presentazione ricorso in data 20.04.22), non fornisce alcuna indicazione sull'andamento attuale (proficuo o meno) delle trattative portate avanti con il patrocinio dell'esperto accettante, elemento che invece si deve ritenere imprescindibile visto il detto ritardo: se infatti da tale elemento potrebbe prescindere ove sia rispettato il termine (considerato che in tal caso si è ancora in una fase del tutto iniziale della negoziazione del possibile accordo), in caso di successivo intervento del giudice la possibilità che sia già avvenuta o prossima l'archiviazione del procedimento non può non rilevare;
- il ricorrente peraltro non indica nemmeno l'ipotetico ostacolo che alle medesime trattative sarebbe stato frapposto da concrete iniziative di uno o più creditori, tanto che non si saprebbe quale siano i potenziali controinteressati da convocare per la prefissanda udienza;
- nel caso di specie il ricorrente non indica infatti alcuna iniziativa né giudiziale né stragiudiziale adottata da creditori in senso ostile all'imprenditore e/o all'accordo *in itinere*, salvo solo segnalare il maturando proprio ritardo nell'adempimento di un contratto di finanziamento stipulato con un intermediario finanziario, rispetto al quale però non si segnala alcuna concreta iniziativa a tutela delle proprie ragioni creditorie che sia già stata intrapresa, nemmeno stragiudizialmente.

Rilevato inoltre che non sono state richieste ulteriori specifiche misure cautelari.

Visto l'art. 7, co. 3 del D.L. 118/21 (conv. in Legge 21.10.21 n. 147), secondo il quale: “*Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo*”,

### **PQM**

DICHIARA l'inefficacia delle misure protettive di cui all'istanza pubblicata al Registro delle Imprese in data 20.04.22;

MANDA alla Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente e all'esperto nominato Dr. \_\_\_\_\_ (pec:

;

MANDA alla Cancelleria anche per la comunicazione del presente decreto al Registro delle Imprese entro il giorno lavorativo successivo al deposito.

Catanzaro, li 22/04/2022

Il Giudice  
dr. Luca Mercuri

